

TAR Liguria, Sezione II, - Sentenza 22/06/2002 n. 705
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.2, 17.2.1

Il rapporto tra l'A.T.I. (delle società di ingegneria) concorrente e il professionista geologo indicato come consulente esterno contrattualmente impegnato, non può essere inquadrato nell'ambito del contratto di appalto (e perciò di subappalto) mancando gli elementi di cui all'art. 1655 c.c.; si tratta invece di contratto d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.: nel caso non è dunque dato riscontrare gli estremi del subappalto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 55 del 1990, né al contrario depono l'art. 17, co. 14-quinquies, legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., poiché l'esclusione della relazione geologica dalle eccezioni al divieto di subappalto non ha altro significato che quello di confermare che la redazione della stessa relazione non costituisce, di per sé, appalto o subappalto. Ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., la presenza nel raggruppamento di un giovane professionista non equivale ad obbligo di associazione nel raggruppamento essendo sufficiente la sua presenza, nella società, come collaboratore.